

STATUTO

Prefazione

L'Istituto Alfieri Carrù si è costituito dalla fusione avvenuta con R.D. 31 Agosto 1896 del Ritiro Carrù eretto in Ente Morale con il Ritiro Alfieri per le figlie della Misericordia, giuridicamente riconosciuto con il Sovrano rescritto 28 Settembre 1844, con lo scopo di dare alloggio e vitto e di provvedere alla educazione civile e religiosa di ragazze cattoliche di non agiata famiglia.

A titolo di perenne riconoscenza si ricordano i Fondatori Contessa Costanza Tapparelli d'Azeglio nata Alfieri di Sostegno, Marchesa Luisa Alfieri di Sostegno nata Costa di Carrù e di Trinità, Contessa Luisa Alfieri di Favria, Marchesi Cesare e Carlo Alfieri di Sostegno per il Ritiro Alfieri e dei Signori Contessa Costanza Luserna di Rorà vedova Costa di Trinità e Conte Paolo Costa di Trinità, che fondarono il Ritiro Carrù.

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

In conformità al codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. (di seguito anche “Codice del Terzo Settore”) è costituito in forma di associazione l'ente del Terzo settore denominato “Istituto Alfieri Carrù – Ente del Terzo Settore” o in breve “Istituto Alfieri Carrù – ETS” (di seguito anche l’“Istituto” o l’“Associazione”), senza vincoli di rappresentazione grafica.

L'Istituto ha sede legale in Torino.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie o uffici decentrati in Italia e all'estero.

La durata dell'Associazione, in considerazione della perennità dello scopo, è illimitata e l'Assemblea dei Soci ne potrà determinare lo scioglimento con le modalità previste dal presente statuto.

Articolo 2

Oggetto e Scopo

L'Istituto, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge gli scopi di:

- accogliere persone, anche svantaggiate, al fine di agevolarne la frequenza agli studi o l'inserimento nel mondo del lavoro, promuovendone la formazione umana e spirituale;
- ospitare e/o coordinare l'attività di altre associazioni, fondazioni o enti pubblici o morali, operanti nel settore socio-assistenziale, nell'istruzione e nella promozione della cultura.

Per la realizzazione degli scopi di cui al comma che precede e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Istituto esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) dell'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui alla lettera i) dell'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore;

- alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, di cui alla lettera q) dell'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, di cui alla lettera r) dell'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, di cui alla lettera u) dell'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

L'Istituto può essere coadiuvato nei compiti di cui al comma precedente da associazioni con finalità statutarie simili e da organizzazioni funzionalmente connesse.

In linea generale la concessione dell'uso dei locali comporta, qualora le condizioni economiche dell'ospite lo consentano, la corresponsione di una contribuzione a titolo di concorso spese nella gestione delle strutture fissata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione in modo da non rappresentare incremento lucrativo per l'Istituto.

L'Istituto, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione è effettuata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso l'Istituto eserciti attività diverse, il Consiglio di Amministrazione attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

Articolo 3

Patrimonio ed entrate dell'Istituto

Il patrimonio dell'Istituto, comprensivo dell'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale, sito in Torino, via Accademia Albertina n. 14 e via Giolitti n. 21, nonché di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio dell'Istituto è altresì composto dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Istituto a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o di persone fisiche nonché dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Istituto dispone delle seguenti entrate:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizi di modico valore ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore;

- f) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore;
- g) entrate derivanti da attività "diverse" di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, purché siano secondarie e strumentali.

L'adesione da parte dei Soci all'Istituto non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento di una quota annua fissata dall'Assemblea. E' comunque facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota annua.

I versamenti di cui sopra nonché eventuali altri destinati al patrimonio dell'Associazione sono comunque a fondo perduto; essi non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso. Nemmeno in caso di scioglimento o estinzione dell'Istituto né in caso di morte, di recesso o di esclusione del Socio dall'Istituto può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Istituto.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 4

Soci

Possono essere Soci le persone fisiche di qualsiasi cittadinanza, purché abbiano compiuto la maggiore età, che ne facciano richiesta e che intendano apportare la loro opera in sintonia con le finalità istituzionali. Possono altresì

essere Soci le associazioni e le fondazioni sia del terzo settore sia non, ma che abbiano comunque le stesse finalità di solidarietà dell'Istituto.

La richiesta di ammissione da parte di un ente giuridico deve essere firmata dal legale rappresentante di quest'ultimo.

Chi intende aderire all'Istituto deve rivolgere espressa domanda al Presidente recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Istituto si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

L'ammissione dei nuovi Soci avviene a seguito di formale deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il quale comunica l'ammissione o l'eventuale rigetto della domanda agli interessati entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta scritta e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro di cui all'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

Avverso l'eventuale rigetto della domanda di ammissione, che deve essere sempre motivato, è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto della domanda, ricorso all'Assemblea, che delibera nella prima adunanza successiva.

Chiunque aderisca all'Istituto può in qualsiasi momento comunicare per iscritto la volontà di recedere dal novero dei Soci; il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché detta comunicazione sia fatta almeno tre mesi prima.

La qualità di Socio si perde per la mancata corresponsione della quota associativa per un periodo di tre anni consecutivi, accertata dal Consiglio di Amministrazione con delibera.

La qualità di Socio si perde inoltre per esclusione dovuta alla sopravvenuta

manifesta incompatibilità del comportamento del Socio con le finalità dell'Istituto o ad altri gravi motivi. L'esclusione del Socio è deliberata dall'Assemblea, dopo che sono stati contestati a quest'ultimo per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli la facoltà di replica. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata per iscritto al Socio e determina la cessazione delle qualità di Socio dal momento della ricezione della relativa comunicazione.

Articolo 5

Organi e cariche dell'Istituto

Sono organi e cariche dell'Istituto:

- l'Assemblea dei Soci,
- il Consiglio di Amministrazione,
- il Presidente ed il Vice Presidente,
- l'Organo di Controllo, ove nominato.
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutti i componenti degli organi dell'Istituto ricoprono le cariche a titolo gratuito ad eccezione dei membri dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale di conti, qualora non siano Soci.

Ai componenti degli organi dell'Istituto possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli

incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il tetto massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Articolo 6

L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Istituto.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna.

L'Assemblea inoltre:

- provvede, previa determinazione del numero, alla nomina e alla revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, previa determinazione dell'eventuale compenso, dell'Organo di Controllo, quest'ultimo se richiesto dalla legge o ritenuto opportuno;
- provvede alla nomina, previa determinazione dell'eventuale compenso, e alla revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora richiesto dalla legge o ritenuto opportuno,
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Istituto,
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti,
- delibera sulle modifiche al presente Statuto,
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari,
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'Istituto e la devoluzione del suo patrimonio,

- su proposta del Consiglio di Amministrazione, provvede all'eventuale nomina del Presidente onorario,
- stabilisce la quota annuale di adesione a Socio,
- delibera sull'esclusione dei Soci,
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è inoltre convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci iscritti o da almeno tre Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo. L'Assemblea dei Soci è convocata presso la sede dell'Istituto, salvo che per motivi eccezionali sia convocata altrove, comunque sul territorio nazionale.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, comunicato a mezzo posta raccomandata o tramite posta elettronica certificata o semplice, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare, da inviarsi a tutti i Soci, nonché ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai membri dell'Organo di Controllo (qualora nominati) almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora, in prima convocazione, siano presenti almeno la metà dei Soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Ogni Socio può delegare, con atto scritto, un altro Socio a partecipare all'Assemblea. E' ammesso un massimo di tre deleghe per ciascun socio delegato.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti in proprio o per delega; non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per le modifiche statutarie ovvero per le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione, occorre la presenza di almeno due terzi dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti in proprio o per delega.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Istituto e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età o da un Socio designato dall'Assemblea medesima.

Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa decisione dell'Assemblea, ed è trascritto su apposito libro; quando si tratti di modifiche statutarie, il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio nominato dal presidente, nel rispetto delle norme di legge.

L'intervento all'Assemblea può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci; in tal caso, la presidenza

dell'Assemblea è assunta dalla persona designata dagli intervenuti.

Articolo 7

Il Consiglio di Amministrazione

L'Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del numero, di cui uno possibilmente scelto tra i discendenti della Famiglia Costa Carrù di Trinità, come stabilito dalle tavole di fondazione, o tra le persone da questi indicate.

I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Socio ovvero persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Tutti i componenti del Consiglio rimangono in carica tre anni, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e possono essere rieletti.

Il Consiglio elegge, scegliendo tra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario del Consiglio di Amministrazione, i quali ricoprono l'ufficio finché dura la loro carica di Consiglieri e sono sempre rieleggibili.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina in sostituzione.

I Consiglieri nominati in sostituzione di altri comunque cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione sono, fra l'altro, attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Istituto in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- la predisposizione annuale del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna;
- la deliberazione in merito alle domande di ammissione di un nuovo Socio.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera o messaggio di posta elettronica o altra forma equivalente con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e dell'elenco degli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora intervengano tutti i Consiglieri e i membri dell'Organo di Controllo, qualora nominati.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo da un altro membro del Consiglio di Amministrazione, su designazione degli intervenuti.

Esso è validamente costituito se partecipa la maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza dei voti degli intervenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere, nei modi e nei termini più congrui e favorevoli all'Istituto, il reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali.

I verbali delle sedute vengono redatti e firmati dal segretario e dal presidente.

La presenza alla riunione viene attestata dalla firma su un apposito modulo.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono per tre riunioni consecutive alle sedute decadono dalla carica.

Articolo 8

Il Presidente

Al Presidente dell'Istituto spetta la legale rappresentanza dell'Istituto stesso di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio di

Amministrazione, il Presidente, per particolari atti o categorie di atti, può attribuire, nelle forme di legge, la rappresentanza dell'Istituto anche ad estranei al Consiglio stesso e revocarla.

Il Presidente dirige i lavori del Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Istituto, verifica l'osservanza dello Statuto e del regolamento di cui al successivo articolo 17 e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. In casi eccezionali di necessità e urgenza, può compiere atti di straordinaria amministrazione da ratificarsi dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva.

Articolo 9

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 10

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione

Al Segretario del Consiglio di Amministrazione viene attribuita la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e coadiuva il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per il funzionamento dell'Associazione. Cura altresì, su incarico del Consiglio Amministrazione, la tenuta e l'aggiornamento del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Libro delle adunanze e

delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché del Libro dei Soci.

La carica di Segretario è compatibile con quella di Tesoriere.

Articolo 11

Il Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla tenuta della contabilità dell'Associazione, alla redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna, nonché a tutte le operazioni di cassa.

Articolo 12

L'Organo di Controllo

L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di un Organo di Controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dalla legge o qualora ne ravvisi l'opportunità. Se collegiale, l'organo di controllo è composto da tre membri effettivi, fra cui l'Assemblea elegge il presidente, e due membri supplenti.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I soggetti facenti parte dell'Organo di Controllo, che siano anche Soci, non possono essere retribuiti. Non possono essere eletti a far parte dell'Organo di Controllo i membri del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti, salvo la nomina del Revisore legale dei conti di cui al successivo articolo 13. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili, salvo eventuali limitazioni imposte dalla legge.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal

fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni dell'Organo di Controllo potranno svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.

I membri dell'Organo di Controllo assistono all'Assemblea dei Soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

Revisione legale dei conti

L'Assemblea, nei casi previsti dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che sia anche Socio, non può essere retribuito. Non può essere eletto quale revisore legale dei conti un membro del Consiglio di Amministrazione.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e può essere rieletto, salvo eventuali limitazioni imposte dalla legge.

Articolo 14

Libri dell'Istituto

L'Istituto tiene i libri previsti dal Codice del Terzo Settore.

I Soci hanno diritto di visionare i libri dell'Associazione facendone richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione che ne consentirà l'esame personale,

entro il termine di venti giorni dalla richiesta, presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copia a spese del Socio.

Articolo 15

Bilancio d'esercizio e bilancio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio relativo all'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Assemblea approva il bilancio di esercizio, redatto nelle forme di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, nei termini di cui all'articolo 48 del Codice del Terzo Settore.

Se sono state svolte attività diverse, il Consiglio di Amministrazione ne documenta, nel bilancio di esercizio, il carattere secondario e strumentale nei modi e nelle forme di cui all'articolo 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

Laddove ne ricorrano i presupposti di legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea, entro la medesima data, approva il bilancio sociale redatto nelle forme di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

Sono fatti salvi eventuali diversi termini prescritti dalla legge.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Istituto nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei Soci che abbiano motivato interesse alla sua lettura previo appuntamento da concordarsi.

Articolo 16

Divieto di distribuzione degli utili

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 17

Ospiti

L'organizzazione della vita interna degli ospiti e dei relativi rapporti degli stessi con l'Istituto sono demandati ad un apposito regolamento da adottarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Scioglimento

L'Assemblea può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea, con la stessa maggioranza di cui al comma che precede, nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, definendone anche il relativo compenso.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 19

Legge applicabile

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, del Codice del Terzo Settore nonché le norme e le leggi in materia vigenti.

Firmato:

Nicoletta TASSONI ESTENSE di CASTELVECCHIO

Francesco PENE VIDARI

Io sottoscritto avv. Francesco PENE VIDARI, notaio in Torino certifico che il presente documento informatico, composto di ventuno pagine, è copia conforme dell'allegato "B" all'atto a mio rogito del 22 gennaio 2026, repertorio n. 89.826/20.632, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino il giorno 5 febbraio 2026 al n. 5942 Serie 1T, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Si rilascia, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs 82/2005, in carta libera ad uso Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Torino, il giorno 6 febbraio 2026